



## Fondo Pensione Aperto Vittoria Formula Lavoro

Per mantenere il tuo tenore di vita anche in pensione

**Fondo Pensione Aperto - Vittoria Formula Lavoro**

Iscritto all'albo al n° 22

*Supplemento di aggiornamento alla Nota Informativa  
(depositato presso la Covip in data 30-01-2015)*



**Vittoria**  
**Assicurazioni**

Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni

**FONDO PENSIONE APERTO**  
**Vittoria Formula Lavoro**  
**Supplemento di aggiornamento alla Nota Informativa**  
*(depositato presso la COVIP in data 30-01-2015)*

**Versione Precedente**

**Nota Informativa**

I rendimenti

Nota Informativa - pag. 9 di 12

I risultati derivanti dall'investimento dei contributi sono tassati con aliquota dell'11%, elevata all'11,50% per il 2014. Si tratta di una aliquota più bassa di quella applicata sugli investimenti di natura finanziaria.

Questa imposta è prelevata direttamente dal patrimonio investito. I rendimenti che trovi indicati nei documenti di VITTORIA FORMULA LAVORO sono quindi già al netto di questo onere.

**Versione in vigore dal 01-01-2015**

**Nota Informativa**

I rendimenti

Nota Informativa - pag. 9 di 12

Fino alla data in cui sorge il diritto all'erogazione della prestazione, il risultato netto maturato in ciascun anno solare è tassato nella misura del 20%. Tuttavia, si segnala che l'aliquota effettivamente applicata risulterà ridotta in funzione dell'ammontare dei proventi riconducibili alle obbligazioni e ad altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dai paesi facenti parte della c.d. "white list". In tal modo gli Aderenti beneficeranno indirettamente della minor tassazione, pari al 12,50%, applicabile ai proventi dei titoli pubblici ed assimilati. Il risultato netto si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine dell'anno, al lordo dell'imposta sostitutiva - rettificato per tenere conto, in aumento, delle somme erogate e, in diminuzione, dei contributi ricevuti - il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. L'imposta viene applicata dalla Compagnia e viene prelevata direttamente dal patrimonio investito.

L'eventuale risultato negativo sarà computato in riduzione dei risultati degli anni successivi, per l'intero importo che troverà in essi capienza.

I rendimenti indicati nei documenti di Vittoria Formula Lavoro sono quindi già al netto di questo onere.

**Documento sul regime fiscale**

Regime Fiscale del Fondo Pensione Aperto

Il fondo pensione aperto è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11%, elevata all'11,50% per il 2014, da applicare sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.

Detto risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine dell'anno, al lordo dell'imposta sostitutiva - rettificato per tenere conto, in aumento, delle somme erogate e, in diminuzione, dei contributi ricevuti - il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il risultato viene determinato in base a un apposito prospetto di composizione del patrimonio.

L'eventuale risultato negativo maturato nel periodo d'imposta è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi o utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato di gestione di altre linee d'investimento gestite dal fondo pensione.

**Documento sul regime fiscale**

Regime Fiscale del Fondo Pensione Aperto

Il fondo pensione aperto è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20,00% da applicare sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Tuttavia, si segnala che l'aliquota effettivamente applicata risulterà ridotta in funzione dell'ammontare dei proventi riconducibili alle obbligazioni e ad altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dai paesi facenti parte della c.d. "white list". In tal modo gli Aderenti beneficeranno indirettamente della minor tassazione, pari al 12,50%, applicabile ai proventi dei titoli pubblici ed assimilati. Il risultato netto si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine dell'anno, al lordo dell'imposta sostitutiva - rettificato per tenere conto, in aumento, delle somme erogate e, in diminuzione, dei contributi ricevuti - il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. L'imposta viene applicata dalla Compagnia e viene prelevata direttamente dal patrimonio investito. L'eventuale risultato negativo sarà computato in riduzione dei risultati degli anni successivi, per l'intero importo che troverà in essi capienza. I rendimenti indicati nei documenti di Vittoria Formula Lavoro sono quindi già al netto di questo onere.

**FONDO PENSIONE APERTO**  
**Vittoria Formula Lavoro**  
**Supplemento di aggiornamento alla Nota Informativa**  
*(depositato presso la COVIP in data 30-01-2015)*

**Versione Precedente**

**Documento sul regime fiscale**

Regime Fiscale delle prestazioni

Lo strumento impositivo che viene uniformemente utilizzato per le prestazioni pensionistiche è la ritenuta a titolo definitivo del 15% sull'ammontare imponibile della prestazione maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007, sia essa in forma di capitale o di rendita, determinata al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all'imposta sostitutiva annuale dell'11%, elevata all'11,50% per il 2014, in capo alla forma pensionistica e agli importi non dedotti. La tassazione delle prestazioni può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell'aliquota del 15% di 0,3 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alla forma pensionistica complementare, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare. Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalle rendite, successivamente alla maturazione del diritto alla loro percezione, è applicata un'imposta sostitutiva con aliquota determinata in base alla normativa tempo per tempo vigente; tuttavia, a causa della presenza nei patrimoni delle Gestioni Separate di titoli pubblici, l'aliquota effettivamente applicata risulterà ridotta in funzione dell'ammontare di tali titoli: in tal modo gli Aderenti beneficeranno indirettamente della minor tassazione dei proventi dei titoli pubblici ed assimilati (12,50%). Ovviamente tali rendimenti sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione. La quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D.lgs 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in rendita. Per rispettare la normativa in materia di previdenza complementare le prestazioni in forma di rendita devono costituire almeno il 50% del montante finale accumulato<sup>1</sup>. Per quanto riguarda in particolare i lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992, essi hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale, ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.

**Versione in vigore dal 01-01-2015**

**Documento sul regime fiscale**

Regime Fiscale delle prestazioni

Lo strumento impositivo che viene uniformemente utilizzato per le prestazioni pensionistiche è la ritenuta a titolo definitivo del 15% sull'ammontare imponibile della prestazione maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007, sia essa in forma di capitale o di rendita, determinata al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all'imposta sostitutiva annuale tempo per tempo vigente in capo al Fondo Pensione Aperto. La tassazione delle prestazioni può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell'aliquota del 15% di 0,3 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alla forma pensionistica complementare, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare. Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalle rendite, successivamente alla maturazione del diritto alla loro percezione, è applicata un'imposta sostitutiva con aliquota determinata in base alla normativa tempo per tempo vigente; tuttavia, si segnala che l'aliquota effettivamente applicata risulterà ridotta in funzione dell'ammontare dei proventi riconducibili alle obbligazioni e ad altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dai paesi facenti parte della c.d. "white list". In tal modo gli Aderenti beneficeranno indirettamente della minor tassazione, pari al 12,50%, applicabile ai proventi dei titoli pubblici ed assimilati.

Ovviamente tali rendimenti sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione. La quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D.lgs 18 febbraio 2000, n.47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in rendita. Per rispettare la normativa in materia di previdenza complementare le prestazioni in forma di rendita devono costituire almeno il 50% del montante finale accumulato<sup>1</sup>.

Per quanto riguarda in particolare i lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992, essi hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale, ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.